

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio valutazione impatto ambientale	s.via@regione.fvg.it tel 040 377 4968 fax 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 547

SCR 974

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale e relative opere di urbanizzazione all'interno dell'UMI A Lotto 2 del PRPC approvato con delibera C.C. 4/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva variante n°1, in Comune di Villesse (GO).

Proponente: Immobiliare Arco srl – Brescia.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Vista la domanda pervenuta in data 26 novembre 2010 presentata da Immobiliare Arco srl di Brescia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 1 dicembre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Villesse, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVIA/67711/SCR/974 dd. 7 dicembre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Villesse;

Rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni:

- nota prot. 76 del 7 gennaio 2011 da parte del Comune di Villesse;
- nota prot. 379 del 13 gennaio 2011 da parte del Comune di Romans d'isonzo;

Visto il parere n. SCR/27/2011 del 09 marzo 2011 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Constatato dal suddetto parere il contesto programmatico e autorizzativo in cui si inserisce il progetto del secondo lotto dell'U.M.I. A; in particolare i seguenti aspetti:

- l'Accordo di programma dell'ottobre 2006, siglato tra Regione, Comune di Villesse, Comune di Romans d'Isonzo e il privato proponente (allora società Elena srl) con la finalità di riconoscere la valenza di interesse regionale dell'iniziativa commerciale e di definire le opere di viabilità e le infrastrutture pubbliche esterne all'ambito per il complesso commerciale, coordinandone la realizzazione alla contestuale attuazione della zona omogenea HC secondo stralci funzionali successivi;
- la compatibilità dell'intervento in oggetto con gli strumenti pianificatori comunali avvenuta negli anni successivi al 2006;
- Immobiliare Arco srl per la realizzazione delle opere in oggetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie a meno della valutazione di compatibilità ambientale di cui alla LR 43/90 (permesso di costruire n. 4/2010 relativo alla variante a precedente permesso - n.23/08 - che ha autorizzato l'intera serie di opere di urbanizzazione previste dal PdC all'interno del comparto, e permesso di costruire n. 5/2010 relativo agli interventi di realizzazione degli edifici, entrambi rilasciati in data 31 agosto 2010; preventivamente a tale rilascio, gli interventi avevano, altresì, conseguito coerenti autorizzazioni paesaggistiche, a seguito di parere favorevole emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia);
- con decreto del Presidente n°050 del 9 marzo 2011 è stata conclusa favorevolmente la procedura (VPA 2) di cui all'art. 21 della LR 43/90 relativa alla costruzione, avvenuta a partire dal 2008, del fabbricato commerciale "IKEA" - identificato nel Lotto 1, all'interno dell'U.M.I. A prevista dal PRPC per la realizzazione di una zona omogenea HC -, le relative opere di urbanizzazione e le infrastrutture di collegamento esterne, nonché della parte già realizzata, alla data del 28 gennaio 2011, di opere di urbanizzazione funzionali al lotto 2 dell'U.M.I. A;
- la procedura di cui all'art. 21 della LR 43/90 (VPA 2) è stata estesa anche alle opere già realizzate di urbanizzazione del lotto 2 dell'U.M.I. A che, di conseguenza, sono state stralciate dall'oggetto della presente procedura di screening;

Constatato altresì, dal suddetto parere, che la Commissione ha ritenuto che:

- gli impatti ambientali relativi alle componenti vegetazione e fauna, acque superficiali, aspetti idrogeologici, traffico indotto siano sostenibili e comunque mitigabili con opportune misure tecniche e gestionali già previste in sede di progetto da parte del proponente;
- i principali fattori di impatto legati alla realizzazione e esercizio degli insediamenti siano riconducibili all'impatto paesaggistico, al traffico veicolare aggiuntivo in fase di cantiere e esercizio, al rischio idraulico;
- l'impatto paesaggistico - riconducibile alla sottrazione di suolo, all'alterazione dell'assetto morfologico dell'area, all'incidenza visiva del progetto - sia già stato analizzato in fase autorizzativa da Comune di Villesse e Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villesse in data 11 agosto 2010 con nota prot. 6564) e siano state imposte specifiche misure di compensazione extra sito; in particolare nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui sopra, a seguito dell'accertata impossibilità di operare in riduzione dell'impatto paesaggistico prodotto dai fabbricati in progetto tramite misure di mitigazione in loco, a causa della presenza di numerosi vincoli imposti dalle infrastrutture di trasporto, dai sottoservizi, dalle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area, dalle preesistenze e dalla proprietà delle aree, è risultato necessario mettere in atto misure di compensazione extra sito, per le quali il soggetto attuatore ha assunto l'impegno realizzativo e finanziario tramite atto unilaterale d'obbligo (circa 500.000 € di cui la metà per interventi di riqualificazione e di recupero paesistico ambientale da attuarsi in Comune di Villesse e l'altra metà posta a disposizione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia) per l'attuazione di interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione di aree ed immobili, di particolare pregio architettonico - paesistico, siti in Friuli Venezia Giulia;
- di non esprimersi in merito alle osservazioni del Comune di Romans d'Isonzo, in quanto l'individuazione puntuale delle misure di compensazione extra sito è di competenza di altri soggetti istituzionali;

Visti i contenuti della nota di supporto tecnico-scientifico dell'ARPA pervenuta in data 9 marzo 2011 prot. 2031/2011 relativamente alla componente atmosfera e, in particolare, i risultati di monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPA in Comune di Villesse da cui risulta che le concentrazioni di

particolato sottile PM₁₀, trovate nel corso della campagna di monitoraggio 2011 sono sovrapponibili alle concentrazioni trovate nel 2007 e che, quindi, alla luce di quanto emerso anche dalla campagna 2010 di rilevamento del benzene, del toluene e degli xileni, non vi è evidenza di un incremento del traffico veicolare sulla SS 351 a seguito dell'apertura del primo lotto dell'UMI A;

Constatato che la Commissione ha ritenuto che la fonte di emissione relativa al traffico veicolare indotto dal centro commerciale non sembra essere la componente di inquinamento determinante per lo stato di criticità dell'aria riscontrato dalle analisi effettuate nel 2007 e nel 2010-11, in particolare sul parametro PM₁₀, ma che, altresì, tale criticità possa essere determinata principalmente da altri contributi emissivi già presenti sul territorio ed indipendenti dalla realizzazione del presente progetto;

Rilevato, altresì, che la Commissione ha ritenuto per quanto riguarda l'aspetto di sicurezza idraulica che:

- il progetto in argomento prevede la realizzazione dell'argine di confinamento interno come definito dal PRPC e, in alternativa, anche l'ipotesi di non realizzare la difesa arginale medesima;
- quest'ultima ipotesi potrà essere messa in atto solamente nel caso in cui, per effetto di determinazioni congiunte assunte dalla Regione e dal Comune di Villesse, venga definito di realizzare un'opera che permetta di ottenere migliori condizioni di sicurezza idraulica dei territori di Villesse e di Romans d'Isone, eliminando alla fonte il rischio di esondazione del Torre;
- la messa in sicurezza dell'area dal punto di vista idraulico debba essere garantita prima della messa in esercizio delle attività di cui al presente progetto;

Constatato che, sulla base di quanto sopra, la precitata Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Visto l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale e relative opere di urbanizzazione all'interno dell'UMI A Lotto 2 del PRPC approvato con delibera C.C. 4/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva variante n°1, in Comune di Villesse – presentato da Immobiliare Arco srl di Brescia – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto; qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si

evidenziasse il non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;

2. la messa in esercizio di ulteriori insediamenti dovrà essere subordinata al completamento degli accertamenti di cui alla deliberazione giunta comunale di Villesse n. 129 del 9 ottobre 2009, e all'esecuzione delle opere o misure ivi indicate come necessarie e sufficienti per la zona HC.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Villesse e all'ARPA.

Trieste, **18 MAR. 2011**



IL DIRETTORE CENTRALE
-dott. Giovanni Petris -

SVIA/AMBel